

CAPITOLATO SPECIALE del CONFRONTO CONCORRENZIALE

per l'affidamento in concessione del compendio immobiliare denominato Ostello San Martino appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Trento in gestione all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali sito in via Laghetto 43 a San Martino di Castrozza, p.ed. 700 e 702 e p.f. 1966/106, C.C. Siror, ad uso gestione attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, dalla data di stipula dell'atto di concessione al giorno 30 settembre 2033.

In conformità all'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali 8 di data 29 gennaio 2025), l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali procederà al confronto concorrenziale in oggetto, previo avviso pubblico esplorativo.

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 3 marzo 2025 alle ore 10.00

AVVERTENZE

La presentazione dell'istanza di partecipazione ed offerta economica ad opera del partecipante al confronto concorrenziale non vincola in alcun modo l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, che potrà decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di istanze idonee, e ciò senza che i partecipanti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi. La stessa presentazione dell'istanza di partecipazione ed offerta economica equivale a proposta irrevocabile sino all'eventuale stipula del contratto. I partecipanti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria istanza decorsi 180 giorni dal termine per la presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipula dell'atto di concessione, salvo ritardo imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso partecipante. La partecipazione al confronto concorrenziale implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente capitolato speciale.

Comunicazioni e consegne di documenti

Le comunicazioni e le consegne di documenti previste dal presente capitolato speciale vanno indirizzate a:

Agenzia provinciale delle foreste demaniali - Segreteria - Piano V - Stanza n. 514
via G.B. Trener 3 - 38121 TRENTO (TN) - Tel +39.0461.495967

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

DATI PRINCIPALI DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali intende affidare in concessione il compendio immobiliare denominato Ostello San Martino appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Trento in gestione all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali sito in via Laghetto 43 a San Martino di Castrozza, p.ed. 700 e 702 e p.f. 1966/106, C.C. Siror, ad uso gestione attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, dalla data di stipula dell'atto di concessione al giorno 30 settembre 2033, mediante confronto concorrenziale, previo avviso pubblico esplorativo, tra tutti gli operatori economici ritenuti idonei a norma dell'art. 21, commi 1 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

1) Oggetto del confronto concorrenziale

Il confronto concorrenziale ha per oggetto la concessione del compendio immobiliare denominato Ostello San Martino, ad uso gestione attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, sito in via Laghetto 43 a San Martino di Castrozza e caratterizzato dalla seguente descrizione tavolare e catastale:

in P.T. 1423 C.C. Siror:

- a) p.ed. 702, della superficie catastale di m² 152, edificio adibito ad ostello della gioventù formato da piano terra con i servizi comuni, primo piano e piano sottotetto con stanze da letto e servizi igienici, censito al Catasto Fabbricati in categoria B/1, classe 1, rendita Euro 1.576,23, valore IM.I.S. Euro 231.705,81, classificazione energetica: D 161,01 kWh/m² x anno, stima emissioni CO₂: 0,85 kg CO₂/m³ x anno;
- b) p.ed. 700, della superficie catastale di m² 35, edificio formato da due locali a piano terra adibiti a magazzino, censito al Catasto Fabbricati in categoria C/2, classe 3, rendita Euro 86,76, valore IM.I.S. Euro 14.575,68;

c) p.f. 1966/106, della superficie catastale di m² 990, pertinenza degli edifici e rampa a prato.

Il compendio immobiliare è posto al margine della foresta demaniale di San Martino di Castrozza. L'edificio principale, p.ed. 702, presenta finiture di modesta qualità in stato di parziale vetustà. Il tetto e le lattonerie sono state rifatte interamente nell'anno 2014. In nessun locale sono presenti beni mobili appartenenti all'Amministrazione concedente. I servizi igienici sono in buono stato, il pavimento e le pareti sono piastrellati e sono presenti tutti i box doccia. L'imbiancatura delle pareti dei locali a piano terra nonché al primo e secondo piano è buona. Le porte interne sono in legno, in buono stato, e funzionanti. Gli infissi esterni sono in buono stato e funzionanti, alcuni dei quali sono stati sostituiti nell'anno 2014. Le scale interne ed il parapetto sono in legno ed in buon stato. L'edificio è dotato di impianto idrico, fognario, elettrico (completo di illuminazione d'emergenza e di rilevazione di fumo ma privo di corpi illuminanti), telefonico, di riscaldamento centralizzato con termosifoni ad acqua e collegamento alla locale rete di teleriscaldamento. Complessivamente, lo stato dell'immobile è in buono stato di manutenzione. L'immobile p.ed. 700, deposito, è dotato di impianto elettrico ed è privo di beni mobili appartenenti all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali. La pertinenza è identificata catastalmente con la p.f. 1966/106 e ricomprende due piccoli piazzali lato sud e lato nord nonché dei ripiani a prato e rampe erbose. Il compendio immobiliare è privo di mobilio, elettrodomestici, attrezzature e suppellettili.

2) Criterio di aggiudicazione (art. 21 della L.P. 23/1990, art. 17 della L.P. 2/2016)

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, previo avviso pubblico esplorativo, con il criterio della offerta a maggiore rialzo di valore del canone annuo di concessione posto a base del confronto concorrenziale, pari a complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila/00) più IVA a norma di legge. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo base.

3) Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di stipula dell'atto di concessione e scade il giorno 30 settembre 2033, con riserva di recesso da parte dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, come disciplinato nello schema contrattuale.

Nel periodo dal giorno 15 gennaio 2026 al giorno 15 marzo 2026 il Concessionario ha l'onere di riservare l'esercizio della propria attività ricettiva turistica ad un massimo di 6 camere da letto, al prezzo dallo stesso ordinariamente praticato per la camera da letto con capienza piena (a prescindere, quindi, dal numero di ospiti effettivamente ospitati in ogni stanza). L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si impegna a comunicare eventuale, anche parziale, disdetta della riserva in parola entro il giorno 30 novembre 2025. Detta riserva costituisce condizione contrattuale, come previsto dall'art. 7 dello schema contrattuale.

Nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, il Concessionario dovrà garantire la presenza di almeno un operatore a conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea, ulteriore rispetto a quella italiana, presidiata da certificazione (rilasciata da un Ente certificatore formalmente riconosciuto) di livelli di competenza linguistica pari o superiori al livello B2 (rapportata al quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue QCER). Tali presenza e competenza costituiscono condizione contrattuale, come previsto dall'art. 7 dello schema contrattuale.

4) Stato dei luoghi

Non è previsto sopralluogo. La consistenza e lo stato degli immobili sono compiutamente descritti negli allegati al presente capitolato speciale. Eventuali ulteriori delucidazioni e/o informazioni relative agli immobili potranno essere richieste per iscritto, via PEC, all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali all'indirizzo agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it secondo quanto disciplinato al successivo punto 6 (Informazioni di carattere procedurale e tecnico) di queste premesse.

5) Documentazione disponibile per gli offerenti

Previo avviso pubblico esplorativo, il presente capitolato speciale, lo schema contrattuale ed i relativi allegati ed i modelli per rendere le dichiarazioni e formulare le offerte previste, sono trasmessi direttamente ai soggetti ritenuti idonei a norma dell'art. 21, commi 1 e 5, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 unitamente alla nota di invito a partecipare al confronto concorrenziale.

6) Informazioni di carattere procedurale e tecnico

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste, via PEC, all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it) entro e 5 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica. Nelle richieste dovrà essere indicato il nominativo del referente. Le risposte saranno fornite entro 3 giorni antecedenti il termine fissato dal capitolato speciale per la presentazione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile. Le risposte ai quesiti formulati saranno comunicati a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicati nell'istanza di partecipazione ed offerta economica.

1 - CONSEGNA DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA
--

Per essere ammesso al confronto concorrenziale, il partecipante dovrà far pervenire un plico indirizzato a:

Agenzia provinciale delle foreste demaniali
Segreteria - Piano V - Stanza n. 514
via G.B. Trener 3 - 38121 Trento (TN)

non oltre il giorno 3 marzo 2025 alle ore 10.00

Il plico dovrà:

- essere sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto. In caso di mancato rispetto delle modalità ora indicate, il Presidente del gruppo di valutazione delle offerte ammetterà l'offerente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico chiuso;
- riportare la ragione sociale dell'offerente (nel caso di associazione temporanea potrà essere riportata la ragione sociale di una sola delle imprese costituenti l'associazione temporanea di imprese);
- riportare la dicitura "Confronto concorrenziale Ostello San Martino";
- contenere la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.1 "Documentazione da presentare all'atto dell'offerta";
- contenere la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.2 "Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese", solo nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese;
- contenere la documentazione di cui al successivo paragrafo 3.3 "Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione" in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, solo nel caso di imprese che hanno in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione;
- contenere l'offerta economica, chiusa a sua volta, senza alcun altro documento diverso da quello d'identità del sottoscrittore, in busta non trasparente, sigillata con le medesime modalità indicate per la sigillatura del plico, recante la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "Confronto concorrenziale Ostello San Martino - Offerta economica". L'offerta verrà redatta secondo le indicazioni e sarà costituita dalle dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale ovvero mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati, all'indirizzo sopra indicato e tassativamente nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, da lunedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Della avvenuta consegna verrà rilasciata apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento;
- mediante consegna diretta, all'indirizzo sopra indicato e tassativamente nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, da lunedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Della avvenuta consegna verrà rilasciata apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Le modalità per l'inoltro dell'istanza di partecipazione e dell'offerta economica sono prescritte, pena

l'esclusione dal confronto concorrenziale. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione ed offerta economica, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate che pervengano all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali dopo la scadenza del termine sopra indicato.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi al confronto concorrenziale i soggetti elencati all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto applicabile, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché le imprese singole, consorzi di imprese di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile e raggruppamenti temporanei d'imprese, anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, la partecipazione al confronto concorrenziale degli offerenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato al confronto concorrenziale medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sul confronto concorrenziale, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 determina l'esclusione dal confronto concorrenziale di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione, consorzio).

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale, sono richiesti:

- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per il settore d'attività oggetto di concessione vale a dire attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù a norma della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg;
- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come stabilito dall'art. 38, comma 5, della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;
- il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande qualora il servizio di prima colazione, obbligatorio a norma dell'art. 27, comma 3, lettera d bis) del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg non sia altrimenti assicurato in convenzione con altro esercizio pubblico;

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche) i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 della Provincia autonoma di Trento gli offerenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal capitolato speciale quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 al quale è assegnata l'istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente individuato, il dirigente della struttura provinciale competente all'espletamento del confronto concorrenziale, il presidente del gruppo di valutazione relativo al confronto concorrenziale stesso.

I requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

Fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito della aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso relativo ai raggruppamenti temporanei.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 codice civile, di Gruppo europeo di interesse economico, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023 dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del Gruppo europeo di interesse economico, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

In merito al possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto del confronto concorrenziale si precisa che la partecipazione al confronto concorrenziale in una qualunque forma di associazione (raggruppamenti temporanei, consorzi) sia già formalmente costituita al momento della presentazione delle offerte sia di futura costituzione è ammessa esclusivamente nel caso in cui il ruolo di mandataria capogruppo sia assunto da operatori economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE CON L'OFFERTA

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Nel plico d'invio di cui al paragrafo 1 dovrà essere inserita la sotto indicata documentazione, che dovrà essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima. Tale soggetto dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto 1) ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

1) DICHIARAZIONE (in carta libera) successivamente verificabile, resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- di essere il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore;
- l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per il settore d'attività oggetto di concessione vale a dire attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù a norma della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg;
- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come stabilito dall'art. 38, comma 5, della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;
- il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande qualora il servizio di prima colazione, obbligatorio a norma dell'art. 27, comma 3, lettera d bis) del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg non sia altrimenti assicurato in convenzione con altro esercizio pubblico;
- che l'impresa non si trova in situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che nei confronti dei legali rappresentanti dell'impresa non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice

di procedura penale, per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione dovrà riguardare:

- a. il titolare dell'impresa se si tratta di impresa individuale;
 - b. gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali o cooperative;
 - c. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - d. i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - e. i procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura in tutti i casi precedenti;
- che l'impresa nell'esercizio della propria attività commerciale non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
 - che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;
 - che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;
 - che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
 - di avere preso visione del capitolato speciale, dello schema contrattuale e dei relativi allegati, e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
 - di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione della azienda;
 - che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999 n. 68;
 - che all'impresa non sono state applicate sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
 - che l'impresa non si sta avvalendo di piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ex art. 1-bis della legge 383/2001;
 - che al confronto concorrenziale non partecipano altre imprese controllate dall'impresa offerente o controllanti l'impresa medesima, ex art. 2359, comma 1, CC;
 - di ritenere il locale adeguato per lo svolgimento dell'attività;
 - di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali e assistenziali nonché di aver tenuto conto dell'obbligo di adeguarsi alla normativa igienico sanitaria attinente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - se raggruppamento temporaneo di impresa: indicazione dell'impresa capogruppo, delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. n. 23/90;
 - se consorzio: dovranno essere indicate le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata;
 - di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano a mezzo posta elettronica certificata.

L'eventuale mancato rispetto alle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, non è regolarizzabile e comporta l'esclusione dell'offerente dal confronto concorrenziale. In allegato al presente capitolato speciale è posto un fac-simile di dichiarazione che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione al confronto concorrenziale.

I requisiti di cui al presente punto 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

2) OFFERTA ECONOMICA redatta, utilizzando il fac-simile allegato (in carta legale o resa legale) recante ragione sociale, codice fiscale e partita IVA dell'offerente e la sottoscrizione resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ed a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dal confronto concorrenziale.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione della percentuale di rialzo, con tre cifre decimali, sull'importo a base del confronto concorrenziale, al netto dell'IVA, quantificato ed espresso in cifre ed in lettere. Si precisa che ove cifre e lettere non corrispondessero, l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali considererà valida quella espressa in lettere. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo fissato a base del confronto concorrenziale.

L'eventuale assenza di bollo non è motivo di esclusione dal confronto concorrenziale, ma comporterà l'obbligo della regolarizzazione ai sensi della normativa vigente.

L'offerta economica dovrà essere inserita, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale, in una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura "Confronto concorrenziale Ostello San Martino – Offerta economica" e la ragione sociale della ditta. La busta contenente l'offerta economica, completa della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ma senza alcun altro documento, dovrà essere inserita, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale, nel plico d'invio.

In caso di impresa singola (o consorzio), la documentazione di cui al presente paragrafo 3.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore). In caso di raggruppamento temporaneo, la medesima documentazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore). In caso di consorzio ordinario di offerenti ex art. 2602 codice civile, la medesima documentazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione al confronto concorrenziale, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di offerenti i non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione al confronto concorrenziale, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'offerente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dal confronto concorrenziale.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

3.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente capitolato speciale, le imprese che intendono partecipare al confronto concorrenziale riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 3.1, tramite l'impresa capogruppo:

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
 - a. che le imprese partecipanti al confronto concorrenziale si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b. che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad uno o più confronti concorrenziali determinate, con espressa indicazione del confronto concorrenziale oggetto del presente capitolato speciale;
 - c. che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - d. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
 - e. che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti ed in relazione al presente confronto concorrenziale fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - f. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - g. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento ometta clausole richieste dal presente paragrafo o ne contenga di difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso al confronto concorrenziale, previa regolarizzazione ai sensi delle vigenti norme di settore entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione viene disposta mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio della offerta a maggiore rialzo di valore del canone annuo di concessione posto a base del confronto concorrenziale, pari ad **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)** più IVA a norma di legge. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base del confronto concorrenziale.

5 - PROCEDURA DEL CONFRONTO CONCORRENZIALE

Decorso il termine stabilito per la presentazione delle istanze di partecipazione ed offerta economica, il Sostituto Dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali aprirà i pieghi pervenuti e verificherà completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola ed autenticandola e, in caso negativo, escluderà il partecipante dal confronto concorrenziale. Per tutti i partecipanti non esclusi dal confronto concorrenziale, il Sostituto Dirigente determinerà il valore relativo a ciascuna offerta economica, comporrà la tabella complessiva e darà atto della graduatoria. Tali operazioni saranno verbalizzate.

Nel caso in cui due o più partecipanti al confronto concorrenziale abbiano presentato una offerta identica, si procederà ad un confronto concorrenziale tra gli stessi e all'aggiudicazione al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le offerte uguali sia presente o, se presenti, nessuno voglia migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali in relazione all'oggetto del presente confronto concorrenziale e alle relative prescrizioni. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nelle forme e secondo le modalità previste dalla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

6 - STIPULA DEL CONTRATTO

Quanto indicato nel presente capitolato e nello schema contrattuale, si intende conosciuto dai partecipanti al confronto concorrenziale, a tutti gli effetti. Sin dal momento della partecipazione al confronto concorrenziale, i partecipanti si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione allo stesso. L'accertamento dell'omessa attuazione di adempimenti in capo all'aggiudicatario, produce le conseguenze evidenziate nel presente capitolato speciale e nello schema contrattuale.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, i documenti comprovanti il possesso della certificazione di livelli di competenza linguistica (lingua dell'Unione europea, ulteriore rispetto a quella italiana) pari o superiori al livello B2 da parte dell'operatore ovvero degli operatori impegnato/i nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù.

A norma dell'art. 27, comma 3, lettera d bis) del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg il Concessionario è tenuto a garantire il servizio di prima colazione. Tale adempimento può essere assicurato in convenzione con altro esercizio pubblico. Prima di intraprendere l'attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente la modalità adottata per garantire il servizio di prima colazione.

Il contratto di concessione sarà redatto in forma di scrittura privata non autenticata e sarà soggetto a registrazione con il supporto dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento. L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali espressamente opta ai sensi del punto 8) del primo comma dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm. per l'applicazione dell'I.V.A. al canone di concessione.

7 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

CAUZIONE DEFINITIVA. L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, di seguito riportate, una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al canone annuo di concessione offerto (art. 4 dello schema contrattuale).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dall'aggiudicatario per la parte incamerata. La cauzione può essere costituita nelle forme previste dalle vigenti norme di settore. Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito), apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

ovvero

qualora la garanzia prestata fosse inferiore a Euro 50.000,00 presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, ed attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

- 2) espressa indicazione, pena l'esclusione dal confronto concorrenziale, di tutte le seguenti clausole:
- a) la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale;
 - b) il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile. Inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 - c) non può essere opposto alla Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione;
 - d) il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali è quello in cui ha sede la medesima;
 - e) *solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali.*

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si pronunci in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

POLIZZA ASSICURATIVA. L'Aggiudicatario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa per un massimale pari ad almeno Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del compendio immobiliare oggetto della concessione in parola. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dai rischi d'impresa verso terzi. Nella polizza dovrà inoltre essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali e che la polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

8 - TRATTAMENTO DEI DATI - ACCESSO AGLI ATTI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679, di seguito Regolamento, stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi). Titolare del

trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta provinciale in carica), Piazza Dante 15, 38122 Trento, tel. 0461.494697, direzione generale@provincia.tn.it, segret.generale@pec.provincia.tn.it. Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali; i dati di contatto sono: via G.B. Trener 3, - Trento, tel. 0461.495967, agenzia.forestedemaniali@provincia.tn.it, agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti *ex art.* 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti 40, 38122 Trento, tdprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: Richiesta intervento RPD *ex art.* 38 Reg. UE). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati: sono stati raccolti presso enti pubblici; sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie: Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) - *nome, cognome, data di nascita, residenza, indirizzo, codice fiscale, email o pec, telefono e fax, dati economici*; Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) - D.Leg. 6 ottobre 2011, n. 159

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per l'emissione dei provvedimenti di rilascio di concessione di beni del demanio forestale provinciale, ai sensi e per gli effetti della L.P. 23/90 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" nonché della L.P. 11/2007 "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*". Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il Suo consenso al trattamento di tali dati personali non è necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** *ex art.* 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati giudiziari, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: L.P. n. 23/1992 e D.Lgs n. 33/2013 in materia di procedimento amministrativo e trasparenza.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto" della Provincia autonoma di Trento è di: 10 anni per i dati relativi alle condanne penali/reati dalla raccolta dei dati stessi; periodo illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie", di cui al punto 2). Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per **finalità compatibili** con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà: chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrano i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Documentazione disponibile per i partecipanti al confronto concorrenziale:

- avviso pubblico esplorativo e capitolato speciale
- schema contrattuale e relativi allegati A, B, C
- fascicolo fotografico relativo all'attuale stato dei luoghi
- fac-simile manifestazione di interesse, dichiarazioni, offerta economica

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI

relative al confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del compendio immobiliare denominato Ostello San Martino appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Trento in gestione all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali sito in via Laghetto 43 a San Martino di Castrozza, p.ed. 700 e 702 e p.f. 1966/106, C.C. Siror, ad uso gestione attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, dalla data di stipula dell'atto di concessione al giorno 30 settembre 2033

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome		Nome	
Nata/o a		il	
Residente a		Indirizzo	
Codice fiscale		Indirizzo PEC	

in qualità di legale rappresentante o procuratore di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 36/2023
- ☐ consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023
- ☐ capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito
(si allega il mandato collettivo speciale con rappresentanza)
- ☐ impresa partecipante a raggruppamento temporaneo non ancora costituito avente la seguente composizione:

Denominazione impresa		Quota/parte del servizio eseguita
Capogruppo		
Mandante 1		
Mandante 2		
Mandante 3		

- ☐ consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 CC già costituito
- ☐ impresa partecipante a consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 CC non ancora costituito avente la seguente composizione:

Denominazione impresa		Quota/parte del servizio eseguita

iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto di concessione.

Ragione sociale			
con sede in		indirizzo	
Telefono		CF / P. IVA	
Recapito PEC per eventuali comunicazioni			

CHIEDE

di partecipare al confronto concorrenziale in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, presenta la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 e 38 D.P.R. 445/2000)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

con la quale dichiara:

- di esserne il legale rappresentante o procuratore;
- l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per il settore d'attività oggetto di concessione vale a dire attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù a norma della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg;
- il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come stabilito dall'art. 38, comma 5, della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;
- il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande qualora il servizio di prima colazione, obbligatorio a norma dell'art. 27, comma 3, lettera d bis) del Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg non sia altrimenti assicurato in convenzione con altro esercizio pubblico;
- che l'impresa non si trova in situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che nei confronti dei legali rappresentanti dell'impresa non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - a. il titolare dell'impresa se si tratta di impresa individuale;
 - b. gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali o cooperative;
 - c. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - d. i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - e. i procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura in tutti i casi precedenti;
- che l'impresa nell'esercizio della propria attività commerciale non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;
- che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- di avere preso visione del capitolato speciale, dello schema contrattuale e dei relativi allegati, e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione della azienda;

- che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999 n. 68;
- che all'impresa non sono state applicate sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
- che l'impresa non si sta avvalendo di piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ex art. 1-bis della legge 383/2001;
- che al confronto concorrenziale non partecipano altre imprese controllate dall'impresa offerente o controllanti l'impresa medesima, ex art. 2359, comma 1, CC;
- di ritenere il locale adeguato per lo svolgimento dell'attività;
- di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali e assistenziali nonché di aver tenuto conto dell'obbligo di adeguarsi alla normativa igienico sanitaria attinente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- se raggruppamento temporaneo di impresa: indicazione dell'impresa capogruppo, delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. n. 23/90;
- se consorzio: dovranno essere indicate le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata;
- di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano a mezzo posta elettronica certificata.

I requisiti dichiarati con la presente istanza di partecipazione, ivi compreso il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese per il settore d'attività oggetto di concessione, devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte attinenti il confronto concorrenziale, pena l'esclusione dallo stesso.

Luogo e data _____ lì _____
(firma leggibile per esteso)

Firma del legale rappresentante o procuratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che l'eventuale mancato rispetto alle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, non è regolarizzabile e comporta l'esclusione dell'offerente dal confronto concorrenziale.

Per i raggruppamenti temporanei la dichiarazione deve essere presentata da ogni singola impresa raggruppata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante o procuratore. Le imprese che intendono raggrupparsi, a pena di esclusione, devono produrre, all'atto della presentazione dell'offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per la partecipazione, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse.

Marca da bollo
€ 16,00

All'Agenzia provinciale delle foreste demaniali
Via G. B. Trener 3
38122 Trento TN

OFFERTA ECONOMICA

relativa al confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del compendio immobiliare denominato Ostello San Martino appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Trento in gestione all'Agenzia provinciale delle foreste demaniali sito in via Laghetto 43 a San Martino di Castrozza, p.ed. 700 e 702 e p.f. 1966/106, C.C. Siror, ad uso gestione attività ricettiva turistica extra alberghiera presso ostello della gioventù, dalla data di stipula dell'atto di concessione al giorno 30 settembre 2033

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome		Nome	
Nata/o a		il	
Residente a		Indirizzo	
Codice fiscale		Indirizzo PEC	

in qualità di legale rappresentante o procuratore di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 36/2023
- ☐ consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023
- ☐ capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito
(si allega il mandato collettivo speciale con rappresentanza)
- ☐ impresa partecipante a raggruppamento temporaneo non ancora costituito avente la seguente composizione:

Denominazione impresa		Quota/parte del servizio eseguita
Capogruppo		
Mandante 1		
Mandante 2		
Mandante 3		

- ☐ consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 CC già costituito
- ☐ impresa partecipante a consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 CC non ancora costituito avente la seguente composizione:

Denominazione impresa		Quota/parte del servizio eseguita

iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto di concessione.

Ragione sociale			
con sede in		indirizzo	
Telefono		CF / P. IVA	
Recapito PEC per eventuali comunicazioni			

FORMULA

la seguente offerta economica, intesa quale percentuale di rialzo, da esprimersi con tre cifre decimali, sull'importo del canone di concessione annuo posto a base del confronto concorrenziale indicato in oggetto:

Percentuale di rialzo _____ diconsi (_____)

Luogo e data _____ lì _____
(firma leggibile per esteso)

La presente istanza di partecipazione ed offerta economica è accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che l'eventuale mancato rispetto alle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, non è regolarizzabile e comporta l'esclusione dell'offerente dal confronto concorrenziale.

Per i raggruppamenti temporanei la dichiarazione deve essere presentata da ogni singola impresa raggruppata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante o procuratore. Le imprese che intendono raggrupparsi, a pena di esclusione, devono produrre, all'atto della presentazione dell'offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per la partecipazione, mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse.